



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU


Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



Provincia di Forlì-
Cesena

Fascicolo 2024/11.17.1/158.2.1

Forlì, 19/06/2025

INVIO TRAMITE PIATTAFORMA SATER

Spettabile impresa
(operatori economici invitati)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 76, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: SP78 – SAN MATTEO – INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA INTENSITA’ E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI (C.I.G. B757B597EC – C.U.P. G47H23002190001)

AFFIDAMENTO DI CONTRATTO PUBBLICO PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATO CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - M2C4I2.1.A “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

PREMESSE

La Provincia di Forlì-Cesena, in attuazione delle ordinanze n. 33 e 35 adottate dal Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, è stata individuata quale soggetto attuatore di interventi di lavori di ripristino dei dissesti a causa dell’alluvione del maggio 2023, finanziati mediante le summenzionate ordinanze con risorse dell’Unione Europea, PNRR - NEXT GENERATION EU, afferenti alla misura M2C4I2.1.A “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 35/2024, come richiamato nelle Linee guida PNRR approvate con ordinanza 37/2024, occorre garantire il rispetto delle milestone/target inerente ai lavori in oggetto di seguito riportate:

- a) Entro il 30 giugno 2025, l’aggiudicazione dell’appalto;
- b) Entro il 30 giugno 2026, il completamento dei lavori per un numero di KM individuati con ordinanza del Commissario straordinario.

La presente lettera d’invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla **Provincia di Forlì-Cesena**, con determinazione n. 667 del 18/06/2025, alle



modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento **dei lavori di ripristino dei dissesti di modesta intensità e ripristino dei piani viabili sulla S.P. 78 – San Matteo nel Comune di Meldola.**

Al fine di garantire il rispetto delle summenzionate scadenze, l'individuazione dell'operatore economico con cui concludere il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi avverrà mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. **76, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023**, come stabilito con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 667 del 18/06/2025.

In attuazione della succitata determinazione a contrarre, codesta impresa, **è invitata a partecipare alla gara avanzando offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto** alle condizioni tutte previste nel capitolato speciale di appalto e negli altri documenti di progetto validati dal Responsabile unico del progetto in data 17/06/2025 e che accompagnano la presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER.

L'affidamento in oggetto è disposto in esecuzione della determinazione a contrarre della Provincia di Forlì-Cesena del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti n. 667 del 18/06/2025.

Si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023, come derogate dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione, cui fanno espresso rinvio l'Ordinanza n. 33 e 35 del 2024 in ordine al quadro normativo di riferimento applicabile all'intervento in oggetto.

Trattandosi di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio del DNSH, e, ove applicabili, dei principi ed obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento M2C4I2.1.A "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico – Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche".

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio del DNSH, e, ove applicabili, dei principi ed obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento.



Si ricordano gli obblighi specifici relativi al PNRR inerenti:

- le condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e negli Operational Arrangements per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
- gli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);
- il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (cd. DNSH);
- i principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani;
- il rispetto delle procedure relative alle misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché alle verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolarità effettive”);
- la dichiarazione da parte dell'operatore dell'assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi) - Cfr. Soggetti obbligati alla comunicazione di dati e informazioni relativa alla titolarità effettiva di cui al Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022.

Si ricordano, inoltre, gli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e relative linee guida approvate con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 in G.U. n. 309 in data 30/12/2021.

Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. n. 77/2021, non sono previsti gli obblighi occupazionali di cui all'art. 47, comma 4, in ragione della necessità conseguire tempestivamente, in ragione delle tipologie di lavorazione, in condizioni di estrema urgenza, la milestone/target di cui all'Ordinanza n. 35/2024.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui al Decreto ministeriale 5 agosto 2024 recante Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento dell'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, come definito nei documenti di progetto che accompagnano la presente lettera d'invito.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Meldola (Codice NUTS: ITH58).

Codice Identificativo Gara (CIG): **B757B597EC**;

Codice Unico di Progetto (CUP): **G47H23002190001**;

CPV: 45233000-9 (Lavori di costruzione di fondazione e superficie autostrade e strade).

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 del Codice, è l'Ing. Barbara Luchetti, Dirigente del Servizio Infrastrutture viarie, Gestione strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena, e-mail: barbara.luchetti@provincia.fc.it.

Il **Responsabile della fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 del Codice, è il Dott. Soufian Hafi Alemani, E.Q. dell'Ufficio Contratti e Appalti, Servizio Risorse Finanziarie, Contratti e Appalti, Istruzione della Provincia di Forlì-Cesena, e-mail: soufian.hafialemani@provincia.fc.it



Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a mesi 3 decorrenti dall'invio della presente lettera di invito secondo quanto previsto dall'allegato I.3 al D.lgs. n. 36/2023.

Si indicano di seguito le scadenze relative alla presente procedura:

25/06/2025, ore 10:00 termine per la presentazione delle offerte;

25/06/2025, ore 10:10 seduta di gara.

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia di Forlì-Cesena si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del Codice.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La Provincia di Forlì-Cesena non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, è possibile disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma



e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale e sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Provincia di Forlì-Cesena si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistemaacquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un



organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005);

- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.1.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

1.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera d'invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 0899712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI



2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo, con i contenuti ivi previsti;
- 2) Lettera di invito (*questo documento*) e relativi allegati:
 - a) Domanda di partecipazione (allegato n. 1);
 - b) Documento di gara Unico Europeo – DGUE (allegato n. 2 – **da compilare direttamente sul SATER**);
 - c) Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato n. 3)
 - d) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento, ove ricorra il caso (allegato n. 4);
 - e) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto di avvalimento, ove ricorra il caso (allegato n. 5);

La documentazione di gara è resa disponibile tramite la piattaforma SATER, insieme alla presente lettera d'invito.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste significative di informazioni e delucidazioni concernenti la presente procedura di gara possono essere formulate mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro le il termine per la presentazione delle offerte.

Al fine di garantire la massima celerità e trasparenza si rendono altresì disponibili i seguenti contatti.

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara d'appalto rivolgersi al Responsabile della fase di affidamento, Dott. Soufian Hafi Alemani (contratti@provincia.fc.it).

Per informazioni di carattere tecnico inerenti alla gara d'appalto è possibile rivolgersi al progettista generale al seguente al seguente n. tel. 0543714339 (francesco.berlati@provincia.fc.it).

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici invitati si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i propri recapiti secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "se e gestione utenza" - "Gestione anagrafica" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere



tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO – IMPORTO A BASE DI GARA – CCNL – CATEGORIE DI LAVORAZIONI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Costituirà oggetto del contratto di appalto, di cui al progetto esecutivo approvato, l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento mediante la realizzazione di sistemi di difesa e rinforzo passivi, oltre quanto meglio specificato nei documenti di progetto cui si fa rinvio.

L'appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile. L'appalto inoltre non riveste interesse transfrontaliero in relazione al luogo di esecuzione dello stesso, alle caratteristiche tecniche ed al valore dello stesso inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato al 30 giugno 2026.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Nel caso di consegna anticipata dell'opera rispetto al tempo utile contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo viene applicato un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare il 2% dell'importo contrattuale.

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 47 (*pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*) commi 3, 3-bis del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 si applicheranno le penali previste dal capitolato speciale d'appalto.

L'importo dei lavori, progettati a livello esecutivo, previsti da assegnarsi in sola esecuzione, è di **Euro 1.765.000,00** di cui **Euro 1.164.337,70** per lavori soggetti a offerta in ribasso ed **Euro 51.838,72** per costi relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso. Il costo



relativo alla manodopera determinato sulla base dell'art. 41, comma 13, e dell'allegato I.14 del D.Lgs. n. 36/2023 (scorporato dall'importo "lavori" soggetto a ribasso) è pari a Euro 548.823,58. L'importo a base di gara, soggetto a ribasso d'asta è pari a Euro 1.164.337,70 al netto di I.V.A.

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 e come indicato all'art. 2, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto – parte normativa, dall'importo posto a base di gara ribassabile è scorporato il costo della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere:

F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative;

F015 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;

F018 – CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini.

I sopra indicati contratti soddisfano tutti i principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato I.01 al d.lgs. 36/2023, si ritengono equivalenti posto che ai lavoratori venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica del datore di lavoro.

Ai fini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), dell'Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023, il codice ATECO riferibile all'attività oggetto di appalto è 42.11 "Costruzione di strade ed autostrade" a cui appartengono i CCNL sopra indicati come indicato dalla tavola di collegamento tra codice CCNL e ATECO resa disponibile dal CNEL.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di uno dei sopra indicati contratti oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

I lavori da realizzare rientrano nelle sotto indicate categorie di lavorazione:

Categoria di lavorazione	Importo	Tipologia	Subappaltabile (SI/NO)
OG8	Euro 561.338,75	Prevalente	Sì nel limite del 49,99 % come previsto all'art.
OG3	Euro 501.361,15	Scorporabile	Subappaltabile al 100 %
OS21-B	Euro 408.088,60	Scorporabile	Subappaltabile al 100 %
OS21	Euro 294.220,49	Scorporabile	Subappaltabile al 100 %

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 60, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato II.2-bis.



Il sistema di realizzazione dei lavori è a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. m) dell'allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023).

Per la negoziazione del contratto si procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi. Sono, pertanto, ammissibili solo offerte in ribasso.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023, come derogato dall'Ordinanza n. 13/2023, che consente l'esclusione automatica dell'offerte anomale, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque. Per l'individuazione della soglia di anomalia si utilizza il metodo A dell'allegato II.2 del Codice. Qualora il numero di offerte sia inferiore a 5 non si procederà ad esclusione automatica delle offerte, fermo restando la facoltà del RUP di attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune,



che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto decreto legislativo. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del D.lgs. n. 14/2019 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Ai fini dell'ammissione alla gara è richiesto il possesso dei sotto indicati requisiti:

- a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del libro II del D.lgs. n. 36/2023 (art. 94 - 98);
- b) inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- c) possesso della patente a crediti, ai sensi dell'art. 29 del d.l. 19/2024, per accedere e operare nei cantieri, o, in alternativa, di adeguata qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

Sono pertanto **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione previste dal Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.



Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

In materia fiscale e contributiva si evidenzia che si intendono gravi ai sensi dell'art. 94, comma 6 del Codice e dell'allegato II.10 al Codice:

- le violazioni definitivamente accertate che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (Euro 5.000,00). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- le violazioni definitivamente accertate ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

La violazione non definitivamente accertata, in materia fiscale, è considerata grave, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice e dell'allegato II.10 al Codice, quando comporta l'inottemperanza ad un



obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso l'importo della violazione non deve essere inferiore Euro 35.000,00.

Come previsto all'art. 2 dell'allegato II.10, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (imposte sui redditi) e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (imposta sul valore aggiunto).

In materia contributiva e previdenziale la violazione non definitivamente accertata è considerata grave quando è ostativa al rilascio del D.U.R.C. ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 del Codice l'esclusione non opera quando:

- l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni,
- il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta,
- l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

In relazione a quanto sopra l'operatore economico partecipante è pertanto tenuto a segnalare e documentare in modo appropriato la presenza delle fattispecie sopra evidenziate di cui al comma 2 dell'art. 95 del Codice.

6. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

7. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

Possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e precisamente:

- possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria prevalente **OG8, classifica II**;



- possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile **OG3, classifica II**;
- possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile **OS12-B, classifica II**;
- possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria scorporabile **OS21, classifica I**;
- possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

Si evidenzia che l'operatore economico che non è in possesso di adeguata qualificazione per la/le categoria/e scorporabile/i dovrà obbligatoriamente ricorrere al subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria/e scorporabile/i per la/le quale/i non risulta qualificato (subappalto qualificatorio). Dovrà pertanto possedere i requisiti relativi alla/alle suddetta/e lavorazionee di cui alla/e categoria/e scorporabile/i per le quali non risulta qualificato con riferimento alla categoria prevalente (è necessario cioè coprire con l'attestazione SOA in categoria prevalente anche l'importo della/e categoria/e scorporabile/i che si subappalta in quanto non in possesso dei relativi requisiti - art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023)

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023. In tal caso dovrà essere allegata l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023. In tal caso dovrà essere allegata l'adeguata prova documentale della richiesta.

È applicabile l'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di avvalimento.

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

8.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice (raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari ex art. 2602 del Codice Civile, aggregazioni di imprese di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



I **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Le imprese aderenti al contratto di rete, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

8.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. B)

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono essere posseduti dal Consorzio, da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il **requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA** deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

8.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE N. 443/1985

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di ordine generale e di idoneità professionale** devono essere posseduti dal Consorzio, da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il **requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA** deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



I **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti dal Consorzio, da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni **e da ciascuna delle imprese consorziate che presta i requisiti (art. 67, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023).**

I **requisiti di idoneità professionale** devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni.

Il **requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA** deve essere soddisfatto nelle seguenti modalità:

- a) **qualora il Consorzio stabile esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, il requisito del possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal Consorzio stabile;
- b) **qualora il Consorzio stabile esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara**, il requisito del possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104.

Ai fini della validità, si sottolinea che l'attestazione SOA del Consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità.

Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto, entro la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

9. DICHIARAZIONI E VERIFICHE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

9.1 DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti generali e speciali dovrà essere dichiarato dal concorrente nel **Documento di gara unico europeo (DGUE)** e tramite l'allegato 1 **"Domanda di partecipazione"** e l'allegato 3 **"Dichiarazioni integrative al DGUE"** allegati alla presente lettera invito.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avviene nei confronti del concorrente aggiudicatario dei lavori, con le modalità descritte nei seguenti paragrafi.

9.2 UTILIZZO DEL SISTEMA FVOE 2.0

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale avverrà, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24 e 99 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), cioè il sistema istituito presso l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) che consente:

- l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
- agli operatori economici concorrenti, di inserire e gestire tutti i documenti, la cui produzione è a proprio carico, che comprovano il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara.



Pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara **dovranno obbligatoriamente:**

- **registrarsi e profilarsi come utenti dei servizi di ANAC,** accedendo al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe#p3>;

9.3 COMPROVA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

La verifica dei requisiti di ordine generale è effettuata, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.4 COMPROVA DEI REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE

La verifica dei requisiti di idoneità professionale, comprovati da certificazioni e documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, è effettuata d'ufficio sulla base delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dai concorrenti in sede di gara.

Nel caso in cui le certificazioni e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti non siano in possesso di pubbliche amministrazioni, il concorrente aggiudicatario dovrà fornire, attraverso il sistema FVOE, copia scansionata firmata digitalmente della documentazione comprovante il possesso dei requisiti medesimi.

10. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'articolo 104 comma 1 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio (bando tipo ANAC 1/2023).

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e dichiararli presentando un proprio DGUE e le dichiarazioni di cui all'allegato n. 3 da compilare nelle parti pertinenti;



- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine indicato, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Sul **contratto di avvalimento** deve essere assolta l'imposta di bollo che può essere comprovata tramite la dichiarazione dell'avvenuto assolvimento attraverso acquisto di **contrassegno telematico**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, come da apposito modello (allegato n. 5) caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti di gara.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come individuati nel presente documento, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente è tenuto a dichiarare nell'allegato n. 3 "**Dichiarazioni integrative al DGUE**" il contratto collettivo nazionale C.C.N.L. applicato al personale impiegato.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della



domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- l'omessa dichiarazione di essere in regola con le norme di cui alla legge 68/1999 è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni solari. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

L'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici concorrenti. In assenza di riscontro, la Provincia si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

13. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.



Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del suddetto art. 119 **non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente** e pertanto, come previsto dal capitolato speciale d'appalto parte normativa, le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG8 possono essere subappaltate nel limite del 49,99%, mentre sono interamente subappaltabili le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG3, OS12-B, OS21.

In caso di subappalto i requisiti relativi alle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile non posseduti dal concorrente devono essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente. È necessario cioè coprire con l'attestazione SOA in categoria prevalente anche l'importo della categoria scorporata che si subappalta in quanto non in possesso dei relativi requisiti (art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023).

Pertanto il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle suddette lavorazioni (subappalto qualificatorio).

I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.

L'operatore economico aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare e far rispettare al subappaltatore tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

La Provincia procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 119, comma 11, del Codice.

Nei restanti casi la Provincia di Forlì-Cesena procederà al pagamento dell'appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 119, comma 2, del Codice *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce **comunque** subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”*.

Si evidenzia che non si potrà dar corso ad alcun subappalto qualora l'impresa in sede di offerta non abbia espresso la propria volontà di subappaltare rispettando le modalità legalmente previste e sopra illustrate.

L'appaltatore può immettere in cantiere il subappaltatore solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione nelle forme di legge.



Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

14. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla gara non è richiesto alcun sopralluogo assistito sui luoghi di esecuzione dei lavori.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta di pagamento all'interno della busta della documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

L'importo del contributo è pari ad Euro 165,00.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il servizio permette all'Operatore Economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- a. "Pagamento *online*" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- b. "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di *home banking* - servizio *CBILL* e di *mobile payment*,



punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati", a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione sono reperibili al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

16. GARANZIE IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, sarà obbligo del concorrente aggiudicatario, a pena di decadenza dall'aggiudicazione:

- 1) rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 53 comma 4 del Codice, pari al 5% del valore complessivo dell'appalto indicato nel capitolato speciale d'appalto – parte normativa;
- 2) presentare polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato e richiamato al paragrafo 21 della presente lettera d'invito.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, questa deve essere conforme agli schemi-tipo di cui al DM 193/2022 (consultabili al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-14&atto.codiceRedazionale=22G00201&elenco30giorni=false) e essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:



<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta in formato elettronico**:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato di:

i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ovvero

ii) di autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto sopra richiamato;

- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

A pena di esclusione, la polizza fideiussoria deve essere rilasciata da soggetto diverso dall'offerente.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA



L'offerta, da presentare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe> è costituita da due buste virtuali:

- 1) la busta virtuale A “**DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVA**”;
- 2) la busta virtuale B “**OFFERTA ECONOMICA**”.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 10:00 del giorno 25/06/2025** pena la sua irricevibilità.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata, ovvero ritirare l'offerta presentata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera Invito.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Forlì-Cesena ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Provincia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER. Ci si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo

giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da presentare in sede di offerta deve essere sottoscritta, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, andranno osservate le formalità indicate, con riguardo alla stesura della procura. In caso di mancata allegazione della procura dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che la procura era già stata conferita alla data di presentazione dell'offerta; il mancato conferimento della procura prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

La documentazione deve essere redatta possibilmente sui modelli predisposti dalla Provincia di Forlì-Cesena e messi a disposizione sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3 e 105 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 101 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico utilizza a Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a) Domanda di partecipazione (allegato 1);



- b) DGUE (allegato 2, da compilare direttamente sul SATER e caricare firmato digitalmente);
- c) Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato 3);
- d) eventuale dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (allegato 4);
- e) eventuale dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto di avvalimento (allegato 5);
- f) ricevuta pagamento contributo ANAC;
- g) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 18.4;
- h) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 18.5;
- i) documentazione nel caso di crisi d'impresa di cui al paragrafo 18.6;
- j) documentazione per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) di cui al paragrafo 18.2.4;

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** od in conformità ad esso e comunque **contiene tutte le informazioni e dichiarazioni** di seguito specificate.

Il concorrente indica la forma singola o associata mediante la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, l'impresa consorziata esecutrice e/o che presta i requisiti.

La domanda è sottoscritta digitalmente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, la domanda è sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda è sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd rete-soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale



rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'operatore economico, sia esso in forma singola e/o associata, rende le seguenti dichiarazioni secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** od in conformità ad esso:

A) di essere consapevole che il presente appalto è finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e pertanto di essere consapevole del ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto accettando ed impegnandosi sin da ora, qualora aggiudicatario, al rispetto di tutte le prescrizioni e obblighi previsti dal suddetto PNRR e, in particolare del principio del DNSH, e, ove applicabili, dei principi ed obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento;

B) di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 35/2024 del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione, come richiamato nelle Linee guida PNRR approvate con ordinanza 37/2024, occorre garantire il rispetto delle milestone/target inerente ai lavori in oggetto di seguito riportate:

- a) Entro il 30 giugno 2025, l'aggiudicazione dell'appalto;
- b) Entro il 30 giugno 2026, il completamento dei lavori per un numero di KM individuati con ordinanza del Commissario straordinario.

C) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto ed in tutti i documenti dell'appalto, nella lettera d'invito e di avere fatto riferimento, ai fini della formulazione dell'offerta, alle voci descrittive delle categorie di lavori e forniture contenute nei documenti di progetto e di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;



D) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di avere preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

E) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto e di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta del costo del lavoro individuato in base ai valori economici desumibili dalla contrattazione collettiva;

F) che l'offerta tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti nonché degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro ed in particolare di quanto previsto nei piani di sicurezza, impegnandosi ad attuare tutte le prescrizioni ivi contenute;

G) di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda agli obblighi per la sicurezza previsti dalla vigente normativa e di impegnarsi a presentare, prima della stipula contrattuale ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori: il piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; la documentazione indicata nell'allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza in relazione ai lavori da eseguire ai sensi dell'art. 90, comma 9, del medesimo D.lgs. n. 81/2008;

H) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena approvato con decreto del Presidente n. 29 prot. n. 5.326 dell'8/3/2021 (adottato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e reso disponibile attraverso il sito internet della Provincia e di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

I) di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, prima della stipula contrattuale la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

L) di prendere atto che nel presente affidamento trovano applicazione i criteri ambientali minimi e di impegnarsi pertanto al rispetto di quanto previsto nei documenti di progetto e dal capitolato speciale d'appalto e di essere quindi consapevole dei controlli che in fase esecutiva saranno attivati dalla Provincia circa il rispetto dei suddetti criteri minimi ambientali;

M) di prendere atto, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, che è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 anche nelle more della verifica dei requisiti, per effetto delle disposizioni derogatorie di cui all'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario;



N) di essere consapevole che tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante SATER e, per quanto non previsto dalla piattaforma di approvvigionamento digitale, tramite utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/2005, o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. In caso di RTI il domicilio digitale è quello della mandataria;

O) indica se è in grado ed intende svolgere in proprio tutte le lavorazioni o, in alternativa, indica la tipologia di lavorazioni che intende subappaltare;

P) indica l'eventuale sottrazione all'accesso di documenti e dati sensibili meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa;

Q) di essere consapevole che la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023, renderà disponibile, per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati ed offerenti non definitivamente esclusi la propria offerta, qualora dovesse risultare l'operatore economico aggiudicatario, oltretutto a rendere reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria le offerte dagli stessi presentate;

R) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;

S) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

T) dichiara di ai sensi dell'art. 35-bis, dichiaro di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

U) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nei documenti di gara.

V) indica il proprio domicilio fiscale e l'indirizzo di recapito certificato qualificato o (*in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici*) dichiara di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto nel Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata

X) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e di avere preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena.

18.2 DGUE



L'articolo 91 del Codice prevede che l'operatore economico che partecipa ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Le parti che compongono il documento sono:

- la Parte I contiene le **informazioni sulla procedura di appalto** e sulla stazione appaltante o sull'ente concedente;
- la Parte II contiene le **informazioni sull'OE** e sui soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, per i quali è necessario effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
- la Parte III contiene le informazioni relative all'**assenza dei motivi di esclusione** (articoli da 94 a 98 del Codice) ed è così suddivisa:
 - Sez. A - Motivi legati a condanne penali
 - Sez. B - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
 - Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
 - Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
- la Parte IV, sui criteri di selezione, attiene i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- la Parte VI riguarda le dichiarazioni finali con le quali si assumono le **responsabilità della veridicità** delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre eventuali prove documentali.

18.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

Ad integrazione di quanto dichiarato con l'allegato n. 2 (DGUE), il concorrente deve rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 conformemente all'**allegato n. 3**, con la quale:

A) dichiara il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività pertinenti con l'oggetto dell'affidamento e di non partecipare alla gara **contemporaneamente in forme diverse, (individuale e associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio, in forma singola e come ausiliaria di un altro concorrente ...)** - Qualora l'operatore economico partecipi alla gara in più di una forma, deve allegare la documentazione che dimostra che tale partecipazione non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Dichiara inoltre di non partecipare in più di un consorzio stabile e di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento



alle cause direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento alle cause imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche di cui all'art. 94, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

B) dichiara tutti i nominativi e le generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita e di residenza, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice ed i relativi ruoli;

C) dichiara l'eventuale iscrizione dell'impresa nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white list) indicando la relativa Prefettura o nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 (esecutori dei lavori riferiti al sisma del 2016) oppure dichiara di avere presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list). Tale iscrizione "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche *ai fini della stipula, approvazione od autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è stata disposta*".

D) in caso di partecipazione di consorzi e di società consortili ex art. 2615-ter del codice civile indica i soggetti consorziati che detengono, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;

E) dichiara la situazione dell'operatore economico in relazione agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 in tema di diritto al lavoro dei disabili;

F) dichiara per l'operatore economico che si rappresenta l'insussistenza di violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale e contributiva o l'eventuale sussistenza delle stesse segnalando e documentando, nel caso di sussistenza di tali violazioni, in modo appropriato la presenza delle fattispecie di cui all'art. 95, comma 2 del Codice;

G) indica, qualora ricorra il caso di concordato preventivo, gli estremi dei provvedimenti previsti in relazione allo stato della procedura di concordato preventivo;

H) indica se sono stati adottate sanzioni esecutive da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

I) indica il possesso dell'attestazione SOA e, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 allegandone copia;

L) per le società di persone ed in relazione a quanto disposto al punto 2.1 della Circolare INPS n. 126 del 26/6/2015 in tema di semplificazione in materia di D.U.R.C indica i soci che prestano attività lavorativa iscritti alle Gestioni amministrate dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi...) e che assolvono in proprio all'obbligo contributivo;

M) indica di soddisfare i requisiti relativi alla c.d. patente a crediti per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 81/2008.

N) dichiara, in riferimento all'art. 11, comma 3 del Codice, il **contratto collettivo nazionale di lavoro applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020 attribuito dal CNEL e, qualora il contratto applicato dall'operatore economico sia**



diverso da quello/i indicato/i nella documentazione progettuale, dichiara di impegnarsi ad applicare uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro indicati dalla Provincia di Forlì-Cesena o, in alternativa, dichiara l'equivalenza delle tutele economiche e normative del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato rispetto ai contratti indicati dalla Provincia di Forlì-Cesena. In tal caso l'operatore economico è consapevole che prima dell'aggiudicazione il Responsabile unico del progetto procederà alla verifica dell'equivalenza delle suddette tutele previa acquisizione della necessaria documentazione probatoria;

In merito alla necessità di effettuare la verifica circa l'equivalenza delle tutele economiche e normative del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico rispetto a uno dei contratti indicati, si invita ad inserire nella documentazione di gara e comunque a preparare anzitempo tutta la documentazione probatoria necessaria alla verifica della suddetta equivalenza (eventualmente attraverso una relazione dimostrativa a firma di professionista abilitato, in cui si attesti la suddetta equivalenza sia sul piano economico che normativo), ciò al fine di accelerare al massimo il procedimento di aggiudicazione sottoposto, come già detto, a rigorose ed improrogabili scadenze.

O) di impegnarsi a garantire le medesime tutele economiche e normative di cui al punto precedente ai lavoratori in subappalto e contro il lavoro irregolare, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, risultando responsabile in solido, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del suddetto art. 119, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

P) l'operatore economico sopra identificato si impegna ad attuare le misure atte a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Essendo il presente appalto finanziato con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation UE ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e relative linee guida approvate con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7/12/2021 in G.U. n. 309 in data 30/12/2021 "*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*" **vigono in capo al concorrente i seguenti obblighi:**

1. presentazione in sede di gara, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 47, di copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla/al consigliera/consigliere regionale di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla/al consigliera/consigliere regionale di parità per gli operatori economici tenuti alla redazione del suddetto rapporto in quanto occupano oltre 50 dipendenti;
2. presentazione entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 47, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile dando prova dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla/al consigliera/consigliere regionale di parità per gli operatori economici che occupano un numero



- di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti;
3. presentazione entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, ai sensi del comma 3-bis del suddetto art. 47, della certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 dando prova dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta Legge n. 68/1999;

Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. n. 77/2021, non sono previsti gli obblighi occupazionali di cui all'art. 47, comma 4, in ragione della necessità conseguire tempestivamente, in ragione delle tipologie di lavorazione, in condizioni di estrema urgenza, la milestone/target di cui all'Ordinanza n. 35/2024.

Si precisa che l'obbligo di presentare il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 deve essere assolto anche dalle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie così come, in caso di partecipazione di raggruppamento temporanei di imprese, dai componenti del raggruppamento. Tale obbligo non opera invece per l'impresa cooptata (parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366).

Sulla base di quanto sopra indicato il concorrente deve rendere, in relazione alle previsioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 conformemente all'**allegato n. 3**, con la quale:

Q) dichiara la propria situazione in merito alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 ovvero che l'operatore economico che si rappresenta occupa un numero di dipendenti non superiore a 50 e quindi non è tenuto alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006,

oppure

che l'operatore economico che si rappresenta occupa un numero di dipendenti superiore a 50 e quindi è tenuto alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 e conseguentemente dichiara la conformità della copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 prodotta nell'ambito della procedura di gara a quella a suo tempo trasmessa (o contestualmente trasmessa non avendovi provveduto entro i termini previsti dall'art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006) alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera/consigliere regionale di parità;

R) si impegna, qualora occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, a consegnare entro 6 mesi dalla stipula del contratto alla Provincia di Forlì-Cesena la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/201 dando prova dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla/al consigliera/consigliere regionale di parità;

S) si impegna, qualora occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, a consegnare entro 6 mesi dalla stipula del contratto alla Provincia di Forlì-Cesena, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui



all'articolo 47, comma 3- bis, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 dando prova dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali;

T) dichiara in merito alla causa di esclusione di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 che l'operatore economico che si rappresenta non si trova nell'impossibilità, per il periodo di mesi 12, di partecipare, singolarmente o in raggruppamento temporaneo, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC per avere violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 di presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;

U) dichiara in merito agli obblighi occupazionali, di essere consapevole che ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D.L. n. 77/2021, non sono previsti gli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, in ragione della necessità conseguire tempestivamente, in ragione delle tipologie di lavorazione, in condizioni di estrema urgenza, la milestone/target di cui all'Ordinanza n. 35/2024;

X) dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti della stazione appaltante in relazione alla partecipazione alla procedura di appalto;

Y) dichiara di essere pienamente consapevole, trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto e pertanto si impegna, qualora aggiudicatario, **al rispetto di tutte le prescrizioni e obblighi previsti dal PNRR e di assumere gli obblighi specifici relativi al PNRR** inerenti:

- le condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e negli Operational Arrangements per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);
- gli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);
- il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (cd. DNSH);
- i principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani;
- il rispetto delle procedure relative alle misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché alle verifiche dei dati previsti dalla normativa anticiclaggio (“titolarità effettive”);

Z) dichiara i nominativi dei **titolari effettivi** di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007, richiamato l'art 4 del Decreto MEF n. 55 del 11/3/2022 e le linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR allegate alle Circolari MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR n. 30 del 11/8/2022 dichiarandone l'assenza di conflitto di interesse.



Le suddette dichiarazioni, integrative del DGUE devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o Geie, ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, ausiliario, consorziata esecutrice/consorziata che presta i requisiti).

Per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) del D.lgs. n. 36/2023 le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dalle imprese consorziate esecutrici e/o che prestano i requisiti.

In relazione all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white list) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016 si ricorda che tale iscrizione è necessaria per l'operatore economico che assume in proprio le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al suddetto art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente non sia in possesso di tale iscrizione le suddette attività, qualora presenti, dovranno essere subappaltate ad operatore economico iscritto nei suddetti elenchi (white list) (Si vedano anche i chiarimenti di cui al comunicato A.N.AC. del 17/1/2023).

18.4 DOCUMENTI IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione di un proprio DGUE e delle dichiarazioni integrative di cui all'allegato n. 3.

Il concorrente pertanto, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE dell'impresa ausiliaria (allegato 2);
- 2) le dichiarazioni integrative al DGUE dell'impresa ausiliaria (allegato 3).
- 3) la dichiarazione di avvalimento (allegato 4);
- 4) il contratto di avvalimento;
- 5) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto di avvalimento (allegato n. 5);

18.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

▲ Precisazioni in merito alla partecipazione alla gara d'appalto di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari o GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), f), h) del Codice.

Qualora l'impresa invitata individualmente intenda partecipare, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del D.lgs. n. 36/2023 alla gara quale capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti dovrà seguire le sotto indicate modalità:

- procedere alla sottoscrizione digitale dell'offerta economica congiuntamente da parte dei legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il raggruppamento;
- presentare la dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1) attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le quote di partecipazione al raggruppamento, le lavorazioni/categorie che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Le dichiarazioni di cui all'allegato 3 del presente invito dovranno essere rese da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Dovrà inoltre essere presentato un modello DGUE per ogni soggetto facente parte del raggruppamento.

18.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI NELL'IPOTESI DI CRISI D'IMPRESA

▲ Precisazioni in merito alla partecipazione alla gara d'appalto di Operatori Economici in concordato preventivo.



L'operatore economico dovrà dichiarare, all'interno dell'**allegato n. 3**, la situazione in cui si trova rispetto alla procedura di concordato preventivo.

Si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) per potere partecipare alla gara l'operatore economico deve essere autorizzato dal Tribunale e, dopo il decreto di apertura di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 14/2019, dal Giudice delegato.

Tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 14/2019 ed il momento del deposito del decreto di cui all'art. 47 del summenzionato D.lgs. n. 14/2019 è sempre necessario l'avvalimento e pertanto occorre produrre la relativa documentazione prevista all'art. 104 del Codice (indicata al successivo paragrafo 10).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 14/2019 dovrà essere presentata una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale relazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal professionista.

▲ Precisazioni in merito alla partecipazione di Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del D.lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni e rispettive categorie che saranno eseguite dalle singole imprese aggregate in rete.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni e rispettive categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo



In caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1), che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni e rispettive categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(o in alternativa)

- In caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, secondo quanto previsto nell'allegato modello di domanda di partecipazione (allegato n. 1) rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le quote di partecipazione all'aggregazione e le lavorazioni/categorie che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18.7 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65, COMMA 2, LETT. B), C) E D)

▲ Precisazioni in merito alla partecipazione di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi fra imprese artigiane

L'art. 65, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 36/2023 prevede che *“Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti”*.

Pertanto, I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 **dovranno dichiarare le consorziate esecutrici per le quali concorrono** e le **consorziate che prestano i requisiti**, in possesso dei requisiti di ordine generale.

L'impresa consorziata per cui il Consorzio concorre non può far parte dell'eventuale raggruppamento che ha come soggetto mandatario/mandante il Consorzio stesso.

Il Consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, **ciascun consorzio** designato quale **esecutore dei lavori e/o ciascun consorzio che presta i requisiti dovranno** presentare in sede di offerta **la seguente documentazione amministrativa:**

1. Allegato 1 – Domanda di partecipazione del Consorzio;
2. DGUE, compilato e sottoscritto su SATER da parte del Consorzio;
3. SOA del Consorzio;
4. Allegato 3 – Dichiarazioni integrative al DGUE della Consorziate esecuttrice dei lavori e/o che presta i requisiti;
5. “DGUE Esecutrici”, compilato e sottoscritto su SATER della Consorziate esecuttrice dei lavori e/o che presta i requisiti;



La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

▲ **Precisazioni in merito alla partecipazione di Consorzi Stabili**

L'art. 65, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 36/2023 prevede che *“Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti”*.

Pertanto, i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 **dovranno dichiarare le consorziate esecutrici per le quali concorrono e le consorziate che prestano i requisiti**, in possesso dei requisiti di ordine generale.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, ciascun consorzio designato quale esecutore dei lavori e ciascun consorzio che presta i requisiti dovranno presentare in sede di offerta la seguente documentazione amministrativa:

1. Allegato 1 – Domanda di partecipazione del Consorzio;
2. DGUE, compilato e sottoscritto su SATER da parte del Consorzio;
3. SOA del Consorzio;
4. Allegato 3 – Dichiarazioni integrative al DGUE della Consorziate esecutrice dei lavori e/o che presta i requisiti;
5. “DGUE Esecutrici, compilato e sottoscritto su SATER della Consorziate esecutrice dei lavori e/o che presta i requisiti;
6. SOA dell'impresa Consorziate esecutrice laddove il Consorzio non esegua in proprio le lavorazioni;

Ai fini della validità, si sottolinea che l'attestazione SOA del Consorzio stabile deve avere una data di “scadenza intermedia” in corso di validità.

Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto, entro la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, alla SOA, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”



La busta virtuale “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

L’offerta deve essere espressa attraverso l’indicazione **di una percentuale di ribasso espressa indicando al massimo 3 (tre) decimali**.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta **digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti paragrafi.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, l’offerta economica è sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l’offerta economica è sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

L’offerta economica firmata come sopra precisato, deve quindi indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) **il ribasso percentuale unico offerto** sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso, espresso in cifre, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed il costo della manodopera non soggetto a ribasso. Il ribasso deve essere espresso sino alla terza cifra decimale;
- 2) **i propri costi della manodopera** in relazione al presente appalto non ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023; in caso di concorrente plurisoggettivo deve essere dichiarato il costo della manodopera complessivo riferito a tutti i componenti il raggruppamento;
- 3) **i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ricompresi nel ribasso offerto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023. Si tratta dei costi della sicurezza "aziendali", da “rischio specifico”, concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica e che nulla hanno a che fare con gli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso. In caso di concorrente plurisoggettivo devono essere dichiarati gli oneri della sicurezza aziendale complessivi riferiti a tutti i componenti il raggruppamento.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporterà l’esclusione dell’offerta.

Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. f) del D.lgs. n. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.



Si sottolinea che l'offerta economica deve essere inserita all'interno della busta telematica all'uopo prevista.

Qualora il concorrente inserisca l'offerta economica all'interno della busta telematica contenente la documentazione amministrativa rendendola visibile e conoscibile sarà escluso dalla gara.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca in busta diversa dalla busta B "Offerta economica", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento, quindi, all'interno della busta virtuale A "Documentazione Amministrativa" di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta virtuale B "Offerta Economica", comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica senza alcuna possibilità di sanatoria.

In caso, invece, di indicazioni di natura economica che non anticipano il prezzo offerto o non consentono la ricostruzione dello stesso non sarà considerato violato il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica (Consiglio di Stato, sez. VI, 2/7/2015, n. 3295).

20. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno **25/06/2025** alle **ore 10:10**.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER, nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER.

Il giorno **25/06/2025** alle **ore 10:10**, salvo diversa comunicazione, avrà, pertanto, luogo la prima seduta virtuale. In tale seduta si insedierà il suddetto seggio di gara, il quale, provvederà a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito a valutare quindi l'ammissibilità delle offerte.

Qualora si riscontrassero mancanze, incompletezze od irregolarità essenziali nella documentazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice si inviterà, tramite SATER, il concorrente ad effettuare la prevista regolarizzazione entro il termine assegnato attraverso la procedura di soccorso istruttorio, qualora possibile. Nel caso in cui il concorrente non proceda alla richiesta regolarizzazione nei termini previsti sarà escluso dalla gara. Qualora l'operatore economico risponda nei termini previsti alla richiesta di



soccorso istruttorio, se dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che di ordine speciale) e/o la presenza di altre cause di esclusione, si procederà all'esclusione dello stesso.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati tempestivamente dal momento della loro adozione.

Si procederà quindi, nella medesima seduta virtuale o, qualora necessario, in un'ulteriore seduta virtuale di gara (la cui data e ora verranno rese note mediante comunicazione attraverso la piattaforma SATER) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate verificando la loro correttezza formale.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023, come derogato dall'Ordinanza n. 13/2023, che consente l'esclusione automatica dell'offerte anomale, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque. Per l'individuazione della soglia di anomalia si utilizza il metodo A dell'allegato II.2 del Codice. Qualora il numero di offerte sia inferiore a 5 non si procederà ad esclusione automatica delle offerte, fermo restando la facoltà del RUP di attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Le modalità di svolgimento della gara sopra illustrate potranno subire modificazioni qualora ne emergesse la necessità o solo l'opportunità, anche al fine di rendere più efficace e razionale l'azione del procedimento di aggiudicazione. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note ai concorrenti tramite la piattaforma telematica SATER.

Qualora si rendano necessarie ulteriori sedute rispetto a quelle programmate, anche in relazione al numero dei partecipanti ed al tempo necessario per l'espletamento delle operazioni di gara, la data e l'ora delle stesse saranno rese note ai soggetti partecipanti esclusivamente mediante la piattaforma telematica SATER.

Si sottolinea che la presente procedura è improntata alla massima celerità al fine di potere rispettare i ridotti termini di conclusione del procedimento stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in tema di PNRR. In seguito a ciò possono essere assegnati termini perentori in riferimento a ciascun adempimento posto a carico dell'operatore economico partecipante, senza comunque che lo stesso possa pretenderne la reiterazione o ottenere la rimessione in termini nel caso in cui a fronte di specifica richiesta della Stazione Appaltante non abbia integralmente prodotto o posto in essere quanto richiesto. I ritardi imputabili agli operatori economici non comportano alcuna responsabilità in capo alla Stazione appaltante.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra sarà quindi formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché ritenuta congrua. Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108, comma 10, del Codice), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera a), del Codice.



La verifica sull'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico primo in graduatoria nonché in capo ad eventuali soggetti ausiliari avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE salvo quanto non verificabile tramite il suddetto sistema che sarà acquisto con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

L'aggiudicazione è disposta nelle more dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario.

Oltre alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, poiché i lavori oggetto del presente appalto rientrano nella casistica disposta dall'art. 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario la predisposizione, prima della stipula contrattuale, di:

- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008;
- piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 81/2008.

La stipulazione del contratto di appalto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine previsto per la stipulazione del contratto di appalto (art. 17, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023).

Si applica il comma 9 dell'art. 17 del D.lgs.36/2023.

La stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata, avviene tempestivamente in esito alle verifiche di legge. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 4 del Codice non si applica il termine dilatorio per la stipula contrattuale in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

In considerazione della tempistica ristretta prevista per la stipulazione contrattuale e della conseguente responsabilità connessa alla stipula del contratto oltre i termini previsti, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere la documentazione richiesta nella comunicazione di aggiudicazione entro il termine ivi indicato.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione (art. 18, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023).

Nel contratto di appalto saranno inserite le clausole inerenti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La contabilità delle prestazioni sarà effettuata ai sensi della vigente normativa in materia; il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto, parte normativa.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del Codice, di importo **pari al 5% dell'importo contrattuale**.

Dovrà inoltre presentare, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 10, del Codice, la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civili terzi secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice la Provincia provvederà alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena approvato con decreto del Presidente n. 29, prot. n. 5.326 dell'8/3/2021 (adottato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e consultabile attraverso il sito internet della Provincia www.provincia.fc.it nella sezione **Amministrazione** quindi **Statuto e Regolamenti**.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto. Sono a carico, in particolare, dell'aggiudicatario le spese relative all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta nella misura individuata in base alla tabella di cui all'allegato I.4 al codice.

L'affidatario, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve depositare presso la Provincia di Forlì-Cesena il contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 l'affidatario comunica alla Provincia di Forlì-Cesena, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto servizio o fornitura affidati nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 119, comma 5, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

La mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Forlì, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. La presente lettera invito può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale – Emilia Romagna, sede di Bologna.



23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

<https://www.provincia.fc.it/it/page/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-7a9955f1-d8cf-4b12-801b-676416721763>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura vengono trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avviene attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'operatore economico concorrente; in difetto, si può determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Forlì-Cesena, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza G.B. Morgagni 9, Forlì.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

27. DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico originario aggiudicatario, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

È esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la competenza arbitrale.

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara d'appalto rivolgersi al Responsabile della fase di affidamento, Dott. Soufian Hafi Alemani (contratti@provincia.fc.it).

Per informazioni di carattere tecnico inerenti alla gara d'appalto è possibile rivolgersi al progettista generale al seguente al seguente n. tel. 0543714339 (francesco.berlati@provincia.fc.it).

Forlì, 19/06/2025.

Dott. Soufian Hafi Alemani
Responsabile della fase di affidamento
Documento firmato digitalmente



Allegati:

- Domanda di partecipazione (allegato n. 1) – da inserire nella busta telematica A “Documentazione amministrativa”;
- Documento di gara Unico Europeo – DGUE (allegato n. 2) – da inserire nella busta telematica A “Documentazione amministrativa” **e da compilare direttamente sul Sater**;
- Dichiarazioni integrative al DGUE (allegato n. 3) – da inserire nella busta telematica A “Documentazione amministrativa”;
- Dichiarazione in caso di avvalimento (allegato n. 4) – da inserire nella busta telematica A “Documentazione amministrativa”;
- Documento attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto di avvalimento (qualora ricorra il caso) da inserire nella busta telematica A “Documentazione amministrativa” (allegato n. 5).

